



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE -

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA
DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE

M2C4 I4.3 Agrosistema irriguo

Decreto di concessione di finanziamento n. 484456 del 30.09.2022

F.A.Q. primo blocco – 20.10.2022

ECONOMIE DI GARA

1° Proposta

Domanda: L'Allegato 4, paragrafo 1, al Decreto MIPAAF del 30 settembre 2022, n. 0484456, stabilisce che: *“Una parte delle economie di gara, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato, sarà accantonata in apposita voce del quadro economico e potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Ministero, per le finalità di cui all'art. 106 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Le restanti economie saranno riportate nel quadro economico sotto la voce “economie da ribassi d'asta” e potranno essere utilizzate da parte del Soggetto attuatore per contribuire al raggiungimento dei target dell'investimento”.*

Considerato che il paragrafo 1 dell'Allegato 4 al Decreto MIPAAF del 30 settembre 2022, n. 0484456, consente l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, in percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato per le finalità di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016 e che le “restanti economie” (derivanti da ribassi superiori al 10% dell'importo aggiudicato) possono essere utilizzate per il raggiungimento dei target dell'investimento, si chiede di confermare che il Soggetto attuatore, previa autorizzazione del Ministero, possa ricorrere alle “restanti economie” per attivare modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 106, D.Lgs. 50/2016, al fine di raggiungere i target dell'investimento.

Risposta:

Si conferma. Le economie di gara saranno accantonate nel quadro economico sotto la voce “economie da ribassi d'asta” e potranno essere utilizzate da parte del Soggetto attuatore, previa autorizzazione del Ministero, per contribuire al raggiungimento dei target dell'investimento, anche mediante il ricorso alle fattispecie di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e nel rispetto della normativa vigente, fermi restando la sussistenza dei presupposti ivi previsti nonché i termini di ultimazione delle opere come indicati dal decreto di concessione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE -

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA
DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE

EXTRACOSTI

Domanda: Quali sono le somme che i Soggetti attuatori possono utilizzare per coprire gli extracosti dovuti a variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione?

Risposta: In generale, l'articolo 29 del cd. Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 22, n. 25) ha introdotto l'obbligo di inserire nei documenti di gara (pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023) le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice Appalti"), nonché per gli appalti di lavori un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali.

A tal proposito, l'articolo 29, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni-ter, ha stabilito che, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, Codice Appalti, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se le stesse superano il 5% del prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, procedendo in tal caso alla compensazione, in aumento o in diminuzione, della percentuale eccedente il 5% e comunque nella misura pari all'80% di tale eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta (comma 5).

In tali casi, al fine di compensare i cd. extracosti, i Soggetti attuatori possono utilizzare:

- le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE -

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA
DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE**

- In caso di insufficienza delle risorse sopra riportate, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 con le modalità e alle condizioni previste ai commi 1 e 3 dell'art. 7.